

MODALITÀ ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ISCRITTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 7, D. LGS. 252/2005 (approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 novembre 2010)

ART. 1 NORME GENERALI

- La disciplina delle anticipazioni è contenuta nel comma 7 dell'articolo 11 del D.Lgs 252/2005 che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha enucleato le seguenti tre fattispecie per le quali è possibile richiedere un'anticipazione sulla posizione previdenziale:
 - a) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
 - b) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 - c) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
- La nuova disciplina ha altresì introdotto un nuovo regime di tassazione che trova applicazione con riferimento agli ammontari erogati corrispondenti ai montanti accumulati a far data dal 1° gennaio 2007 (per i montanti accumulati prima di tale data continua a trovare applicazione il regime tributario precedentemente in vigore). Pertanto il nuovo regime di tassazione è il seguente:
 - i) Per le anticipazioni di cui al punto a), si applica la regola generale di tassazione delle prestazioni pensionistiche, con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. La base

imponibile è costituita dall'ammontare erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

ii) Per le anticipazioni di cui ai punti *b)* e *c)*, il regime di tassazione è meno favorevole e si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 23%, senza riduzione alcuna dovuta ad anzianità di partecipazione. Anche in questo caso, la base imponibile è costituita dall'ammontare erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

- 1.1 Ai fini della necessaria anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione soggetta al requisito minimo di otto anni di iscrizione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
- 1.2 L'importo massimo anticipabile non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione maturata, anche a fronte di richieste di anticipazione già erogate in periodi precedenti il 1° gennaio 2007.
- 1.3 L'ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie. Tale ammontare va inteso al lordo delle ritenute fiscali da operare al momento dell'anticipazione.
- 1.4 L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione, secondo le modalità definite in seguito.
- 1.5 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto dall'Ente aderente di appartenenza sottoscrivendo, a firma congiunta del dipendente e dell'Ente, l'apposito modulo.
- 1.6 L'Ente di appartenenza, verifica la validità e completezza della richiesta e della documentazione a suo corredo e, con la sottoscrizione del modulo di richiesta attesta di aver accertato la sussistenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dalla legge e dal Fondo per le anticipazioni e la regolarità della documentazione.
- 1.7 L'Ente aderente dovrà conservare copia della richiesta con allegata la relativa documentazione, tenendola a disposizione del Fondo e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per eventuali richieste di prenderne visione.
- 1.8 Le richieste saranno evase secondo l'ordine cronologico di ricezione; a tal fine farà fede la data di ricevimento da parte del Fondo di ciascuna domanda; la domanda dovrà comunque essere presentata non oltre il termine di 3 (tre) mesi dall'effettivo sostenimento della spesa per cui è chiesta l'anticipazione.

- 1.9 L'erogazione della anticipazione avverrà entro 2 (due) mesi dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ente, compatibilmente con l'acquisizione della "notizia certa" del verificarsi delle condizioni necessarie per permettere al Fondo pensione di effettuare l'erogazione.
- 1.10 Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura o decadenza dalla stessa, con conseguente rimborso delle somme lorde indebitamente percepite, nel cui caso l'iscritto dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso di ogni imposta applicata in sede di erogazione dell'anticipazione.
- 1.11 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all'iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'iscritto o ad altri componenti del nucleo familiare una anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti del codice civile. Verificandosi tali ipotesi la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 2 SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI

- 2.1 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo n. 252/2005.
- 2.2 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana ed estera, alla quale richiedere le prestazioni.

ART. 3 ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ISCRITTO

- 3.1 L'anticipazione è connessa all'acquisto di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa fiscale.
- 3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:
- Acquisto da terzi;
 - Acquisto in cooperativa;
 - Costruzione in proprio;
- 3.3 L'anticipazione può essere concessa anche in relazione all'acquisizione di un

immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio e del suo eventuale nucleo familiare.

3.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va adeguatamente comprovata mediante presentazione di idonea documentazione (a titolo esemplificativo: certificato di residenza in caso di acquisto o certificato comunale di ultimazione dei lavori nel caso di costruzione in proprio). Secondo la previsione del Decreto, nei casi di acquisto e permuta è richiesto inderogabilmente atto notarile.

**ART. 4 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE A),
B), C), E D) DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA
EDILIZIA DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE
ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

4.1 L'anticipazione è concessa alla realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lett. *a), b), c) e d)* del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico in materia edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, relativi alla prima casa di abitazione, secondo la seguente casistica:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) Interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali o strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

4.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per :

- Progettazione dei lavori;
- Acquisto dei materiali;
- Esecuzione dei lavori;
- Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- Perizie e sopralluoghi;
- Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni la denuncia di inizio lavori;
- Oneri di urbanizzazione;
- Altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

4.3 La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, e cioè:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- Atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- Copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);
- Elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, della ditta appaltatrice dei lavori;
- Ricevute di pagamento dell'ICI dovuta dal richiedente a partire dall'anno 1997;
- Bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate;
- Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione;

- Indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'intervento ovvero fotocopia della domanda di accatastamento;
- Eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio.

ART. 5 REINTEGRAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE
--

La posizione previdenziale anticipata può essere reintegrata, su richiesta dell'iscritto.